

**IMPOSTE E TASSE**di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Al via l'utilizzo dei crediti da sanificazione***Disposta la percentuale (pari a circa il 9,4%) e il codice tributo: via libera all'utilizzo in compensazione.*

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 11.09.2020 ha stabilito la percentuale spettante per la determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI per i contribuenti che hanno fatto richiesta entro lo scorso 7.09.

Il credito spetta nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020** per i suddetti interventi/acquisti nel limite massimo di spese di 100.000 euro, quindi il credito massimo sarebbe stato di 60.000; tuttavia, era posto un altro limite, ossia nel **limite delle risorse disponibili**, al superarsi del quale tutte le istanze vengono ridotte con la definizione di una percentuale, che appunto è stata calcolata nel 15,6% circa.

Pertanto, il credito spettante sarà il **15,6% del 60% delle spese**, in altre parole il **9,4%** circa delle spese sostenute.

La comunicazione presentata entro il 7.09.2020 era composta da una parte dalle spese effettivamente sostenute fino al mese precedente la presentazione (quindi per la maggior parte fino ad agosto) e dall'altra parte dalle spese stimate da sostenersi entro fine anno; pertanto, come si può immaginare, ipotizzate si spera per difetto, poiché un eccesso nella stima avrebbe portato, quale poi è stato, ad un abbassamento della percentuale e, quindi, a un'aliquota finale molto più bassa rispetto alla percentuale originaria.

Quindi la risoluzione 14.09.2020, n. 52/E ha istituito il **codice tributo** del credito d'imposta, ossia " 6917", che ricordiamo, può essere utilizzato dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'11.09.2020, pertanto proprio dallo scorso **14.09**.

Il credito, tuttavia, si legge dal provvedimento 10.07.2020, n. 259854, può essere utilizzato solo in relazione alle **spese effettivamente sostenute** (punto 5.5), pertanto, calcolando il 9,4% delle spese sostenute fino al momento del suo utilizzo, utilizzando eventualmente la residua parte una volta sostenute le residue spese stimate. Esemplicando: si ipotizzi di aver inviato una comunicazione con 5.000 euro di spese sostenute e 2.000 di spese stimate. Il credito riconosciuto è di 658 euro. Tuttavia, se quelle sostenute sono sempre pari a 5.000 e delle 2.000 non si è ancora sostenute nulla, il credito oggi si ritiene possa essere utilizzato nella misura di 470 euro, rinviando l'utilizzo dei residui 188 una volta sostenuti i residui 2.000 euro di spese preventivate.

In ogni caso **per conoscere la misura esatta** del credito riconosciuto è possibile accedere al proprio **Cassetto fiscale**, nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso: Consultazioni / Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili / Agevolazioni. Si legge un prospetto nel quale viene riepilogato l'ente che ha concesso l'agevolazione (l'Agenzia delle Entrate) la tipologia di agevolazione, il protocollo, l'anno di riferimento: 2020, il codice tributo: 6917, la data di registrazione (14.09.2020) poi l'importo concesso, il credito utilizzato in **compensazione**, quello prenotato (ossia utilizzato tramite F24 trasmessi ma non ancora perfezionati) e il residuo.